



---

**CITTÀ DI FOLIGNO**

**Regolamento autonomia contabile  
del Consiglio Comunale**

---

Approvato con D.C.C. n. 8 del 26/01/2005



## **Art. 1 - Autonomia contabile**

1. Ai sensi dell'articolo 38 del T.U. 267/2000, con norme regolamentari il comune fissa le modalità per fornire al consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie e umane, che il medesimo consiglio, attraverso le strutture amministrative previste dalla dotazione organica, può gestire ai fini del funzionamento proprio e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

## **Art. 2 - Servizi consiliari**

1. Nell'ambito della dotazione organica dell'Ente è individuato lo specifico servizio comunale preposto ad assicurare l'autonomia funzionale e contabile del consiglio, denominato "Servizio per l'autonomia funzionale e contabile del consiglio".
2. Detto servizio è composto da personale posto alle dipendenze funzionali dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e alle dipendenze tecniche del responsabile dell'area, secondo quanto previsto dalla dotazione organica dell'Ente.

## **Art. 3 - Disciplina dell'autonomia contabile**

1. La relazione previsionale e programmatica deve essere integrata da apposita relazione riguardante i programmi e le risorse relativi all'attività del consiglio, redatti dai dipendenti del servizio, di cui all'art. 2, sotto le direttive emanate in accordo tra il presidente del consiglio e il responsabile dell'area, tenendo conto delle richieste presentate anche dai gruppi consiliari regolarmente costituiti.
2. Tra gli allegati al bilancio di previsione è obbligatorio inserire uno specifico prospetto analitico dei fondi destinati all'autonoma gestione del consiglio, collegati ai progetti non solo strategici, ma anche gestionali, relativi al consiglio. Il dettaglio di tale prospetto deve corrispondere a quello previsto, per gli altri servizi, dal PEG.
3. Il PEG deve essere redatto tenendo conto di quanto disposto dal bilancio di previsione in merito al consiglio. Il PEG deve riportare, in apposito quadro allegato, le risultanze economiche e finanziarie previste dal bilancio di previsione, separando le spese relative al consiglio dalle altre spese iscritte in bilancio.
4. Alla giunta é vietato apportare variazioni al PEG, per la parte che riguarda il consiglio comunale, il quale, nell'esercizio della sua autonomia contabile, prevista dalla legge e dal presente regolamento, è l'unico legittimato ad apportare variazioni allo specifico PEG e alle voci del bilancio di propria pertinenza. La Giunta non può adottare variazioni di bilancio relative alle voci che riguardano il consiglio nemmeno per ragioni d'urgenza.



#### **Art. 4 - Gestione delle risorse spettanti al consiglio**

1. Al servizio per l'autonomia funzionale e contabile del consiglio, il bilancio e il PEG, nelle parti specificamente destinate al consiglio, assegnano le risorse finanziarie ed economiche necessarie per il migliore funzionamento dell'organo e dei gruppi consiliari.
2. Alla materiale gestione delle risorse, attraverso il PEG, è preposto il responsabile del servizio di cui all'art. 2, il quale cura l'istruttoria tecnica di tutti gli atti gestionali relativi, nonché verifica l'andamento delle spese e acquisisce le richieste dei consiglieri e dei gruppi per assicurare l'ottimale gestione.
3. Il responsabile, sulla base della gestione e delle richieste dei consiglieri e dei gruppi, propone al presidente del consiglio eventuali modifiche ai progetti o agli stanziamenti, che possano sfociare in modifiche al PEG o al bilancio.
4. Il servizio gestisce tutte le risorse relative al consiglio, e in particolare provvede:
  - a) alla liquidazione dell'indennità per il presidente del consiglio;
  - b) alla liquidazione dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali;
  - c) all'istruttoria delle pratiche relative agli aumenti o diminuzioni delle indennità o dei gettoni;
  - d) alla liquidazione dei rimborsi ai datori di lavoro, per le assenze retribuite del presidente del consiglio e dei consiglieri comunali;
  - e) alla liquidazione delle indennità di missione del presidente del consiglio e dei consiglieri;
  - f) al rimborso di spese di viaggio effettivamente sostenute dai consiglieri residenti fuori dal capoluogo per la partecipazione alle sedute consiliari, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni;
  - g) all'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento di consiglio e gruppi consiliari.
5. Su richiesta dei rispettivi capigruppo consiliari, il Dirigente dell'Area Risorse Umane, provvede al reperimento del personale da assegnare ai gruppi consiliari, qualora la dotazione organica dell'Ente non consenta l'utilizzo del personale già in servizio nel rispetto del budget finanziario assegnato ad ogni gruppo.

#### **Art. 5 - Presidente del Consiglio**

1. Ferme restando le attribuzioni del presidente del consiglio, come previste dal regolamento per il funzionamento del consiglio e dal T.U. 267/ 2000, ai fini dell'autonomia contabile, il presidente emana ogni direttiva finalizzata all'attuazione o redazione dei programmi di funzionamento del consiglio, utilizzando la conferenza dei capigruppo consiliari quale organo di consultazione.
2. Il Presidente del Consiglio autorizza i consiglieri comunali che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune in missione. La successiva liquidazione è sottoscritta dal responsabile dell'area.



- 
3. Il Presidente del Consiglio può recarsi in missione senza autorizzazione preventiva, e ha diritto al rimborso spese e all'indennità di missione sulla base della presentazione di una dichiarazione sulla durata e finalità della missione, corredata da documentazione delle spese.



---

## INDICE

Art. 1 - Autonomia contabile.....	2
Art. 2 - Servizi consiliari .....	2
Art. 3 - Disciplina dell'autonomia contabile .....	2
Art. 4 - Gestione delle risorse spettanti al consiglio .....	3
Art. 5 - Presidente del Consiglio .....	3